

Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto legislativo attua, con riferimento al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria, la delega di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'intervento integrativo e correttivo del predetto decreto legislativo n. 171 del 2016, in materia di dirigenza sanitaria, discende dalla recente sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016, n. 251, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, del predetto articolo 11, comma 1, lettera p), nella parte in cui prevede che il decreto legislativo attuativo sia adottato previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza Unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

La predetta sentenza n. 251 del 2016, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015, non ritenendo soddisfatto, su alcune specifiche materie di competenza anche regionale, il rispetto del principio di leale collaborazione.

In particolare, nella sentenza si è affermato che tale principio deve essere assicurato nell'ambito del procedimento legislativo mediante il ricorso al sistema delle Conferenze e, più specificamente, con un più pregnante coinvolgimento delle autonomie regionali, attraverso lo strumento dell'intesa (e non del mero parere). La Corte Costituzionale ha altresì precisato che le illegittimità costituzionali, rilevate in questa decisione, *“sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della L. n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.”*

Pertanto, nonostante non sussistano dubbi sulla attuale vigenza ed efficacia del citato decreto legislativo n. 171 del 2016, il Governo, al fine di scongiurare ogni possibile e futura insorgenza di contenziosi e contestazioni in ordine alla legittimità costituzionale dell'iter di approvazione del predetto decreto, ha deciso di emanare, in attuazione del citato articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alcune misure “correttive” in modo da consentire l'attuazione della delega nel rispetto dell'affermato principio di leale collaborazione.

Al riguardo, peraltro, si rappresenta che il Consiglio di Stato, con parere n. 83 del 17 gennaio 2017, si è espresso sugli adempimenti da compiere a seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra citata. Nel predetto parere, il Consiglio di Stato, in conformità a quanto statuito nella sentenza della Consulta n. 251 del 2016, ha precisato che il percorso più ragionevole e compatibile con l'impianto della sentenza *“sembra essere quello che il Governo adotti decreti correttivi che intervengano direttamente sui decreti legislativi e che si*

risolvano nell'applicazione della disciplina della delega – come modificata dalla Corte costituzionale al processo di riforma in corso”.

A tal fine, dunque, il presente decreto risponde alle esigenze individuate dalla sentenza dianzi citata, modificando in parte il decreto legislativo n. 171 del 2016, secondo anche interlocuzioni avute per le vie brevi con le Regioni, e prevedendo, sul testo originario e conseguentemente sulle modifiche apportate in sede di correttivo, l'acquisizione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni, sanando in tal modo il predetto vizio procedurale.

Il provvedimento consta di 7 articoli.

L'articolo 1, recante l'oggetto, si limita a precisare che il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è modificato e integrato dalle disposizioni del decreto in esame e che, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, restano ferme le disposizioni già vigenti che non vengono modificate all'esito della procedura di cooperazione, coerentemente con la modifica delle "Premesse" dello stesso decreto ai sensi del successivo articolo 2, sulla base delle indicazioni contenute nel citato parere n. 83/2017 del Consiglio di Stato.

L'articolo 2 modifica le premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016, aggiungendo l'esplicito riferimento all'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale articolo è stato inserito sulla base delle indicazioni contenute nel citato parere n. 83/2017 del Consiglio di Stato, in modo da esplicitare anche nel testo del decreto vigente gli effetti procedurali sananti il vizio eccepito dalla Corte Costituzionale. Tale modifica, consente, inoltre, di definire l'intesa sul decreto nel suo complesso, prevedendo, altresì, l'acquisizione nuovamente del parere della Conferenza Unificata, che già si era espressa sul decreto legislativo 171/2016.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 171 del 2016; benché su tale articolo, recante l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, la Conferenza Unificata, nella seduta del 3 marzo 2016 abbia espresso parere favorevole, si è, tuttavia, ritenuto di apportare, in ragione del rispetto del principio della leale collaborazione, le seguenti modifiche, in particolare:

a) i parametri tecnici e i criteri specifici validi ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della Commissione definiti, peraltro, con l'intervenuto decreto ministeriale del 17 ottobre 2016, abrogato successivamente dall'articolo 6, vengono riportati, con alcune modifiche, nell'ambito del presente decreto, allo scopo di considerarli, per la loro applicazione, come principi fondamentali e uniformi; a tal fine, i suddetti parametri sono individuati dai successivi commi introdotti, da 7-bis a 7-sexies, allo scopo, altresì, di acquisire anche sugli stessi la predetta intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Contestualmente, viene eliminata la previsione della valutazione in modo paritario della comprovata esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e professionali;

b) relativamente ai predetti titoli formativi e professionali, oggetto di valutazione da parte della Commissione, è stato previsto, al fine di garantire l'attinenza degli stessi con l'incarico manageriale da attribuire, che i predetti titoli abbiano comunque riguardo alle materie del management e della direzione aziendale; inoltre, nell'ambito dei suddetti titoli, sono considerati oggetto di valutazione anche i corsi di perfezionamento universitari, di durata almeno annuale, le abilitazioni professionali e ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private, di riconosciuta rilevanza e della durata di almeno 50 ore, con l'espressa esclusione di quei corsi già valutati come requisito di accesso per l'inserimento nell'elenco nazionale;

c) il punteggio minimo per l'inserimento nell'elenco nazionale è stato modificato in modo che non sia inferiore a 70 punti invece di 75, specificando, altresì, che, fermo restando che l'attribuzione del punteggio è finalizzata esclusivamente all'inserimento del candidato nell'elenco nazionale, quest'ultimo elenco viene pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati e senza l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione che rimane, quindi, esclusivamente agli atti della Commissione. Ciò in coerenza con la circostanza che l'elenco in argomento non costituisce una graduatoria e anche al fine di non condizionare, con l'indicazione del punteggio, la commissione regionale chiamata, successivamente, ad occuparsi della procedura relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali a carattere generale;

d) al comma 7, come sopra riportato, sono aggiunti i commi da 7-bis a 7-sexies, i quali recepiscono in gran parte i contenuti recati dal DM 17 ottobre 2016 relativi ai parametri tecnici e i criteri specifici di valutazione, in ordine ai quali, rispetto al punteggio massimo complessivo di 100, viene solo modificata la proporzione in, massimo 60 punti per le esperienze dirigenziali maturate negli ultimi 7 anni, e in massimo 40 punti per i titoli formativi e professionali.

L'articolo 4 reca modifiche all'articolo 2, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 171 del 2016, prevedendo che:

a) nell'ambito della procedura regionale, la nomina della Commissione regionale è demandata al Presidente della Regione;

c) le modalità e i criteri della valutazione vengono definiti dalle Regioni, tenendo conto che, in ogni caso, le Regioni ben possono dettare ulteriori "modalità e criteri di selezione" al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire l'incarico che si intende attribuire;

d) la soppressione, nella parte relativa alla rosa dei candidati proposta dalla Commissione al Presidente della Regione, della previsione che tale rosa sia "*non inferiore a tre e superiore a cinque*".

A questo ultimo riguardo, si evidenzia che sul citato decreto legislativo n. 171 del 2016, la Conferenza Unificata, nella predetta seduta del 3 marzo 2016, ha espresso parere favorevole essendo stati accolti gli emendamenti proposti di cui all'Allegato A del predetto documento, nella riformulazione come concordata di cui all'Allegato B del medesimo parere.

Tra i predetti emendamenti, concordati in sede di Conferenza Unificata, ve ne era uno volto a prevedere, in coerenza con i criteri della delega, all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo, che la commissione regionale proponga al Presidente della

regione “una rosa di candidati” in luogo di “una terna di candidati”, inizialmente prevista dallo schema di decreto.

Al proposito, si osserva che, a seguito del parere del Consiglio di Stato, nonché delle Commissioni parlamentari, è stata successivamente individuata, nella stesura finale del provvedimento, una soluzione intermedia tra quanto convenuto in sede di Conferenza unificata e quanto espresso dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari, ma pur sempre coerente con la previsione della legge di delega, precisando che “la rosa di candidati sia non inferiore a tre e non superiore a cinque”. Pertanto, la suddetta modifica è finalizzata a riportare la previsione in esame così come concordata in sede di Conferenza Unificata;

e) la possibilità che, nell’ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell’incarico, le Regioni possano procedere alla nuova nomina oltre che con la procedura prevista dal decreto legislativo 171/2016, anche mediante l’utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, purché trattasi di una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e che comunque, in ogni caso, i candidati della rosa risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 171/2016, tenuto conto che l’idoneità dura 4 anni e che tali soggetti potrebbero nel frattempo essere stati cancellati per i diversi motivi previsti dal decreto;

f) l’ampliamento del termine di sessanta, ritenuto forse troppo stringente, in novanta giorni entro i quali la Regione procede alla verifica dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di ciascun direttore generale.

L’articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

L’articolo 6 reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che sono fatti salvi gli effetti già prodotti tra l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 171 del 2016 e quella del presente decreto correttivo e, contestualmente, per i motivi sopra riportati, l’abrogazione del DM 17 ottobre 2016.

L’articolo 7 reca l’entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.